

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-02706 Contento: Eventuali oneri fiscali in relazione a denunce o querele .....	7
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	10

#### SEDE REFERENTE:

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e C. 529 Vitali ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	9

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della dottoressa Melita Cavallo, Presidente del tribunale per i minorenni di Roma, e di rappresentanti del Comitato per il diritto alla conoscenza delle origini nonché dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2919 Paniz e abb., in materia di accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici .....	9
--	---

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 15 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

#### La seduta comincia alle 12.

#### 5-02706 Contento: Eventuali oneri fiscali in relazione a denunce o querele.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo

della risposta fornita, della quale tuttavia si dichiara del tutto insoddisfatto. Illustra, quindi, come dalla corretta interpretazione delle norme in materia e, in particolare, degli articoli 337 e 116, comma 3-bis, del codice di procedura civile e 107 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, risulti che non debbano essere corrisposti oneri fiscali per il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito di una denuncia o querela. A suo parere, una diversa interpretazione non può che essere il frutto della confusione tra attestazione del deposito e rilascio di copia conforme all'originale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 12.05.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 15 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.**

**C. 1090 Vietti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la proposta di legge in esame è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 26 aprile prossimo e che sono state svolte le audizioni dei Professori Pietro Rescigno e Andrea Zoppini.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di lunedì 19 aprile.

Ricorda altresì, come preannunciato nella precedente seduta, che gli emendamenti saranno esaminati nella seduta di martedì 20 aprile al fine di poter trasmettere il testo alle Commissioni competenti per il parere e quindi concluderne l'esame entro giovedì 22 aprile 2010.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova.**  
**C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali.**

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 14 aprile 2010.

Rita BERNARDINI (PD) ribadisce il proprio rammarico per il fatto che non sia possibile svolgere l'esame del provvedimento in sede legislativa. Ricorda quindi di avere sospeso uno sciopero della fame proprio su invito del Ministro Alfano, dopo avere letto il testo del disegno di legge ora all'esame della Commissione e dopo avere ricevuto dallo stesso Ministro rassicurazioni circa il fatto che il provvedimento sarebbe stato esaminato in sede legislativa. A causa del ripensamento di alcuni gruppi, evidentemente, questa corsia preferenziale non sembra oggi percorribile.

Ricorda di conoscere bene la drammatica situazione del mondo carcerario, avendo esercitato in modo estremamente attivo, nella qualità di parlamentare, i propri poteri ispettivi. Sottolinea quindi come tale situazione richieda interventi immediati e indifferibili, come dimostrano le 58 morti avvenute dall'inizio dell'anno, 20 delle quali per suicidio. Ricorda altresì come il sottosegretario Caliendo abbia stimato in almeno un anno i tempi necessari per portare ad attuazione il piano carceri, ritenendo evidente che non si possa attendere per un tempo così lungo e che sia necessario intervenire immediatamente rendendo effettive le misure contenute nel provvedimento in esame.

Nel merito del provvedimento, preannuncia la presentazione di emendamenti volti a rendere più elastica la norma che non permette di concedere gli arresti domiciliari a coloro che in passato, trovandosi agli arresti domiciliari, siano stati condannati per evasione. Dichiara di comprendere la *ratio* di questa limitazione, ma ricorda come molte delle predette condanne derivino da violazioni non gravi delle prescrizioni. Anche per rendere più efficace ed immediato l'impatto della misura dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi, ritiene pertanto che la limitazione dovrebbe operare solo

per il futuro, con riferimento a condanne per evasione inflitte dopo l'entrata in vigore della legge.

A fronte dei due nuovi suicidi che si sono consumati, a poche ore di distanza, a Santa Maria Capua Vetere e a Rebibbia, ritiene che il Parlamento non possa più assistere inerte alla strage che con cadenza quasi quotidiana va consumandosi nelle carceri italiane. Ricorda quindi di avere annunciato un nuovo sciopero della fame, cominciato dalla mezzanotte di ieri, con l'obiettivo di seguire i tempi di discussione del disegno di legge in esame, sperando che almeno in questa circostanza la stagione dei rinvii e delle mancate assunzioni di responsabilità sia destinata a chiudersi rapidamente. Avrebbe voluto dare questo annuncio all'intera Commissione e si rammarica pertanto della scarsa partecipazione dei colleghi all'odierna seduta.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che il provvedimento in esame sia della massima importanza e ricorda che lo stesso è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea nel mese di maggio. Rassicura quindi l'onorevole Bernardini assumendo un impegno personale ad organizzare i lavori della Commissione in modo da garantire il rispetto di tale scadenza.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO nel sottolineare l'utilità e l'efficacia delle misure contenute nel provvedimento in esame, ritiene particolarmente rilevante che ieri talune organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria, nel denunciare l'insostenibilità della situazione delle carceri italiane, abbiano comunque espresso

apprezzamento per il disegno di legge in esame, auspicandone la rapida approvazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.**

**C. 3290 Governo e C. 529 Vitali.**

*(Rinvio del seguito dell'esame)*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 15 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.25.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 15 aprile 2010.*

**Audizione della dottoressa Melita Cavallo, Presidente del tribunale per i minorenni di Roma, e di rappresentanti del Comitato per il diritto alla conoscenza delle origini nonché dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2919 Paniz e abb., in materia di accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 14.45.

ALLEGATO

**5-02706 Contento: Eventuali oneri fiscali in relazione a denunce o querele.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Contento, desidero in primo luogo sottolineare che la Direzione generale degli affari civili e libere professioni del Ministero della Giustizia, con nota del 23 maggio 2001, ha risposto ad un quesito relativo al pagamento dei diritti di cancelleria per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuto deposito di atti o documenti ai sensi dell'articolo 116, comma 3-*bis* del codice di procedura penale. In tale occasione, la citata Direzione generale concludeva nel senso che « il rilascio delle attestazioni *de quo* deve essere assoggettato al pagamento dei diritti di cancelleria da parte del richiedente ».

Ed invero, « tali attestazioni consistono in una dichiarazione della cancelleria o della segreteria, rilasciata dall'ufficio soltanto a richiesta del difensore e nell'interesse dello stesso e del suo assistito, di conoscenza di determinati fatti semplici e, segnatamente, di conoscenza della avvenuta presentazione da parte del difensore di certi atti o documenti. Sulla scorta di tale connotazione, le stesse appaiono pienamente riconducibili alla categoria delle certificazioni, categoria che ricomprende appunto le dichiarazioni di conoscenza da parte della pubblica amministrazione, qui in particolare delle cancellerie e segreterie giudiziarie, relative a fatti di cui il dichiarante ha diretta e immediata conoscenza (o perché si tratti di operazioni da lui stesso effettuate o, come nel caso di specie, perché l'attestazione indica il contenuto di documenti ufficiali alla cui conservazione il dichiarante è preposto) ».

A tali attestazioni, che comportano, come si è detto, un'attività compiuta dall'ufficio solo ad istanza e nell'interesse del richiedente, devono quindi ritenersi pienamente applicabili le disposizioni in materia di certificazioni e, in particolare, la norma generale di cui all'articolo 116, comma 1, del codice di procedura penale che, prevedendo che « durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti », sancisce il principio generale per cui il rilascio delle certificazioni avviene a titolo oneroso ed è, pertanto, soggetto al pagamento dei diritti di cancelleria.

L'Amministrazione, del resto, era già pervenuta a conclusioni analoghe « (...) nel ritenere soggetto al pagamento dei diritti di cancelleria il rilascio, da parte della cancelleria, dell'attestazione della presentazione dell'atto di impugnazione di cui all'articolo 582, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, nonché il rilascio della attestazione di presentazione di denuncia o querela di cui all'articolo 107, comma 1, disp. att. del codice di procedura penale » (cfr. risposta della Direzione Generale citata del 10 maggio 1991 al quesito proposto al riguardo).

Sulla base di tali premesse la circolare menzionata deve intendersi ancora vigente — e deve essere applicata negli uffici giudiziari — anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

Infatti, ai sensi del Testo unico, copie, estratti e certificati di cui all'articolo 116 del codice di procedura penale vengono rilasciati, previa riscossione dei diritti di cancelleria previsti dagli allegati 6, 7 e 8 degli articoli 267, 268 e 269, stesso Testo unico (importi ridotti, ex articolo 271, alla metà per i processi innanzi al giudice di pace), distinguendo, anche ai fini del pagamento dei diritti, se il rilascio avviene con o senza certificato di conformità. In particolare, l'articolo 273 del Testo unico stabilisce che sia dovuto un diritto « per ogni certificato

richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ».

L'articolo 337 del codice di procedura penale, richiamato dall'interrogante, attiene, invece, soltanto alla disciplina delle formalità della dichiarazione della querela e della ricezione dell'atto da parte dell'autorità ricevente e non contempla, quindi, l'ipotesi del rilascio di attestazione al denunciante che, come già detto, ove richiesta, è soggetta alla disciplina generale di cui al citato articolo 273 del testo unico delle spese di giustizia.